

Regolamento sulla misurazione ufficiale

(del 10 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005

decreta:

TITOLO 1 Disposizioni generali

Comprensori di misurazione (art. 3 cpv. 2 LMU) **Art. 1** Per sezione è da intendere un comprensorio di misurazione che «per ragioni tecniche e organizzative» è suddiviso secondo una delimitazione interna al comprensorio comunale.

TITOLO 2 Autorità competenti

Competenze (art. 7) **Art. 2** ¹Il Dipartimento autorizzato a sottoscrivere il mandato di prestazione quadriennale con la Confederazione è il Dipartimento delle finanze e dell'economia (in seguito: Dipartimento).

²L'autorità competente ad approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario, è il Dipartimento.

³Il Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali è competente per sottoscrivere l'accordo di prestazione annuale con la Confederazione.

⁴Il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali è affidato all'Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione (in seguito: Ufficio).

Ingegnere geometra patentato (art. 9 cpv. 2) **Art. 3** ¹Nel caso di primo rilevamento e di rinnovamento catastale l'ingegnere geometra consegna all'Ufficio i dati della misurazione ufficiale, aggiornati alla data dell'approvazione, mediante l'interfaccia della misurazione ufficiale (IMU).

²La consegna avviene al più tardi entro 30 giorni dalla data dell'approvazione.

³La periodicità dell'aggiornamento dei dati è stabilita dall'Ufficio, tenendo conto del volume di aggiornamento o di necessità particolari.

Commissione di misurazione a) composizione (art. 10) **Art. 4** ¹La Commissione di misurazione nomina al suo interno un presidente ed un segretario.

²Essa stabilisce le proprie norme di funzionamento.

³L'Ufficio provvede a dare le necessarie informazioni ai membri e ai supplenti.

Pubblicato nel BU **2006**, 414.

b) competenze
(art. 11)

Art. 5 ¹Alla crescita in giudicato delle decisioni emanate dalla Commissione, quest'ultima consegna all'Ufficio tutta la documentazione per l'archiviazione.

²L'Ufficio conserva con diligenza e in luogo sicuro gli atti con i relativi allegati.

³La Commissione comunica all'Ufficio e al geometra:

- a) l'assenza di opposizioni interposte contro le risultanze degli atti pubblicati alla scadenza dei termini di opposizione;
- b) le decisioni contestate dinanzi al giudice civile non appena ne ottiene comunicazione da quest'ultimo;
- c) l'assenza di azioni proposte dinanzi al giudice civile entro i termini previsti dalla legge.

⁴L'Ufficio provvede immediatamente a inoltrare istanza di menzione a registro fondiario delle azioni proposte dinanzi al giudice civile, dandone comunicazione al geometra per le sue incombenze.

c) indennità
(art. 12)

Art. 6 ¹Per le sedute, i sopralluoghi e la preparazione di rapporti o di decisioni, le indennità riconosciute al Presidente, ai Membri e ai Supplenti sono le seguenti:

- a) fr. 225.-, per mezza giornata (almeno 3 ore)
- b) fr. 450.-, per una giornata (almeno 6 ore).

²Per il resto sono applicabili le normative fissate nel Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali.

³Le indennità sono versate dall'Ufficio.

Commissione di nomenclatura
(art. 14)

Art. 7 ¹Le istruzioni necessarie per l'accertamento dei nomi locali sono comunicate ai geometri tramite l'Ufficio.

²La Commissione di nomenclatura trasmette gli atti utilizzati per l'accertamento dei nomi locali al Repertorio toponomastico ticinese presso l'Archivio di Stato per la loro conservazione.

TITOLO 3

Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione

Ampliamenti
(art. 16)

Art. 8 Gli ampliamenti cantonali ai sensi dell'OMU sono i seguenti:

- a) il tema «punti fissi planimetrici ausiliari», nel livello d'informazione «punti fissi»;
- b) la suddivisione in «nazionale», «cantonale», «comunale», «altra strada e sentiero» dell'oggetto «strada-sentiero» appartenente al genere «rivestimento duro», nel livello d'informazione «copertura del suolo»;
- c) la suddivisione in «piscina» e «altro bacino idrico» dell'oggetto «bacino idrico» appartenente al genere «rivestimento duro», nel livello d'informazione «copertura del suolo»;
- d) la suddivisione in «fiume», «torrente» e «canale» dell'oggetto «corso acqua» appartenente al genere «acque», nel livello d'informazione «copertura del suolo»;
- e) la suddivisione in «muro», «muro di sostegno» e «muro divisorio» dell'oggetto «muro», nel livello d'informazione «oggetti singoli»;
- f) la suddivisione in «edificio sotterraneo indipendente» e «parte sotterranea di edificio» dell'oggetto «edificio sotterraneo», nel livello d'informazione «oggetti singoli»;
- g) la suddivisione in «scala» e «altra parte costruttiva» dell'oggetto «altra parte di edificio», nel livello d'informazione «oggetti singoli»;
- h) la suddivisione in «concimaia», «riparo fonico», «serra», «accesso lago» e «altro» dell'oggetto «altro», nel livello d'informazione «oggetti singoli»;
- i) il tema «limite legale del bosco», nel livello d'informazione «suddivisioni amministrative».

TITOLO 4

Obbligo di tolleranza e rispetto dei segni della misurazione ufficiale

Obbligo di tolleranza
(art. 17)

Art. 9 Il geometra assuntore, in accordo con il Municipio del Comune interessato, avverte per tempo i proprietari interessati circa l'inizio, l'entità e la durata dei lavori generali di demarcazione e di misurazione dei fondi.

Rispetto dei segni della misurazione ufficiale
(art. 18)

Art. 10 ¹I termini per l'inoltro della domanda di autorizzazione sono i seguenti:

- a) 30 giorni per i punti fissi di competenza federale e cantonale menzionati a registro fondiario;
- b) 15 giorni per gli altri punti fissi e per i punti di confine.

²Per i punti fissi di competenza federale e cantonale il geometra revisore è tenuto a trasmettere tempestivamente la domanda all'Ufficio.

³La domanda è presentata, di regola, in forma scritta.

TITOLO 5

Demarcazione

Accertamento dei confini
(art. 20)
a) in generale

Art. 11 Gli altri documenti idonei per l'accertamento dei confini sono le foto, le ortofoto, i modelli digitali del terreno, i piani delle mappe censuarie, i vecchi registri descrittivi delle proprietà, i piani corografici e i piani di mutazione.

b) nel caso di confini di beni immobili e di diritti per sè stanti e permanenti
(art. 21)

Art. 12 ¹Nei casi di accertamento in presenza dei proprietari o di loro rappresentanti che sfociano in una controversia, il geometra assuntore si adopera per ottenere un accomodamento bonale fra i proprietari e, ove non giunga a ottenere l'accordo, risolve provvisoriamente la controversia agli effetti dell'accertamento secondo lo stato di fatto.

²Nei casi di contestazione del diritto di proprietà di beni immobili e di diritti per sè stanti e permanenti, essi sono provvisoriamente attribuiti ai contendenti come se ne avessero la proprietà in comune.

³L'accertamento può avvenire in assenza dei proprietari o di loro rappresentanti quando l'assenza è arbitraria o l'accertamento avviene sulla base di una misurazione provvisoria o di una mappa censuaria aggiornata approvate. Al proprietario resta sempre riservata la facoltà di far valere i propri diritti in sede di pubblicazione.

c) nel caso di proprietà per piani originarie (PPPO) e diritti di sporgenza preesistenti

Art. 13 ¹Sono applicabili le relative normative del regolamento concernente la legge sul registro fondiario.

²Per le proprietà per piani originarie e i diritti di sporgenza preesistenti sono da allestire i piani speciali secondo le direttive dell'Ufficio.

d) nel caso di corsi d'acqua e di altri beni demaniali

Art. 14 ¹I corsi d'acqua ai sensi della legislazione in materia di demanio pubblico fanno parte del livello copertura suolo oppure del livello oggetti singoli.

²Costituiscono un fondo e fanno parte anche del livello beni immobili:

- a) i corsi d'acqua naturali, quando superano la larghezza minima di un metro nelle zone in grado di tolleranza 2, di due metri nelle zone in grado di tolleranza 3, di 5 metri nelle zone in grado di tolleranza 4 e di 10 metri nelle zone in grado di tolleranza 5. La larghezza minima è riferita al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie ai sensi dell'art. 4 della Legge sul demanio pubblico;
- b) i corsi d'acqua sistemati o corretti, incluse le opere di arginatura;

c) i corsi d'acqua definiti come fondi nei raggruppamenti di terreno eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

³Per il resto valgono le disposizioni sulla legislazione in materia di demanio pubblico.

e) nel caso di confini territoriali comunali (art. 23)

Art. 15 ¹Le operazioni di accertamento sono protocollate in un apposito verbale firmato dal delegato dei Municipi interessati e dal geometra assuntore.

²L'incarto di accertamento comprende il verbale di accertamento, il piano con la descrizione dell'andamento del confine accertato, la documentazione fotografica e l'estratto della decisione degli organi legislativi comunali unitamente ai relativi messaggi; esso va trasmesso dal geometra assuntore all'Ufficio.

³In caso di contestazione, il geometra trasmette il progetto di accertamento alla Commissione di misurazione per il tramite dell'Ufficio.

⁴L'incarto completo è archiviato presso l'Ufficio.

Cessione di territorio di piccola entità e rettifica di confini territoriali comunali
a) in via bonale (art. 24)

Art. 16 Per territorio di piccola entità è da intendere una superficie che non supera mq 50 000.

b) in caso di contestazione (art. 25)

Art. 17 In caso di contestazione, i Municipi interessati trasmettono l'incarto completo alla Commissione di misurazione entro il termine di tre mesi dalla decisione dei rispettivi organi legislativi dandone comunicazione all'Ufficio.

Accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali (art. 26)

Art. 18 ¹Nel caso in cui il confine territoriale comunale sia nel contempo confine territoriale cantonale, si applicano per analogia le disposizioni valide per l'accertamento e la rettifica di confini territoriali comunali, con l'aggiunta della ratifica del Consiglio di Stato.

²Nei casi di rettifica, la ratifica del Consiglio di Stato avviene attraverso la conclusione di un trattato intercantonale.

³Nel caso in cui il confine territoriale comunale sia nel contempo confine territoriale nazionale, il Consiglio di Stato, su istanza di uno o più Comuni oppure d'ufficio e sentiti i Comuni interessati, inoltra alla Confederazione la richiesta di concludere una Convenzione internazionale con l'Italia. Sono applicabili le relative disposizioni del diritto internazionale.

Rinuncia alla posa dei segni di terminazione (art. 27)

Art. 19 ¹Il Cantone rinuncia alla posa dei segni di terminazione laddove vengono costantemente minacciati dall'attività agricola, nei terreni regolarmente sommersi dall'acqua, nei terreni paludosi, nei fondi soggetti a crollo (frammento improvviso) o a colamento di terreno e nei fondi in cui il materiale sciolto impedisce la terminazione.

²Di regola, nelle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell'ufficio federale dell'agricoltura, si rinuncia alla posa dei segni di terminazione nei terreni delle zone forestali e in quelli incolti della zona agricola.

³Eccezioni alla rinuncia alla posa dei segni di terminazione sono ammesse nei seguenti casi:

- a) terreni che sono stati oggetto di una procedura di raggruppamento dei terreni;
- b) boschi di proprietà patriziale, limitatamente ai punti principali, secondo i criteri indicati nel contratto d'appalto;

- c) terreni intorno ai fabbricati compresi nell'inventario dei rustici, fino a una distanza di 50 ml. dagli stessi;
- d) terreni nelle zone di movimento permanente ai sensi dell'articolo 660a del CCS;
- e) su richiesta del proprietario, a condizione che egli si assuma le relative spese.

Caratteristiche dei segni di terminazione e modalità di esecuzione della terminazione
(art. 28)

Art. 20 L'Ufficio emana le direttive sulle caratteristiche dei segni di terminazione e sulle modalità di esecuzione della terminazione.

Protocollo per riordini parziali, permuta e rettifiche
(art. 29)

Art. 21 ¹Il protocollo contiene:

- a) nome, cognome, qualifica e domicilio dell'estensore;
- b) data e luogo della stesura;
- c) nome, cognome, data di nascita, stato civile, attinenza e domicilio dei proprietari;
- d) designazione dei fondi coinvolti;
- e) natura del negozio;
- f) firma dei proprietari e del geometra su ogni pagina del protocollo;
- g) firma del coniuge qualora parti o quote di proprietà costituiscano l'abitazione familiare (art. 169 CC).

²Correzioni del protocollo tramite postille o sbarramento delle parti errate sono ritenute valide solo se controfirmate dalle parti, conformemente ai principi della legge notarile.

³Le pagine del protocollo sono numerate e i protocolli elencati in una rubrica.

⁴Prima di proporre riordini parziali, permuta e rettifiche, il geometra è tenuto a chiedere all'Autorità di vigilanza sul registro fondiario l'elenco dei diritti di pegno immobiliari gravanti i fondi interessati. In presenza dei diritti di pegno immobiliari occorre anche il consenso scritto dei creditori ove siano toccati i loro interessi.

⁵Il trasferimento dei diritti di pegno avviene secondo i disposti di cui all'art. 802 CC e all'art. 42 del regolamento cantonale concernente la legge sul registro fondiario.

Procedura d'ufficio
(art. 30)

Art. 22 ¹La procedura d'ufficio avviene in presenza di confini irrazionali o in presenza di più particelle appartenenti ad un medesimo proprietario e qualora l'operazione, in entrambi i casi, porti ad una riduzione complessiva dei costi.

²Il protocollo contiene:

- a) nome, cognome, qualifica e domicilio dell'estensore;
- b) nome, cognome, data di nascita e il domicilio del proprietario; se la data di nascita e il domicilio non sono conosciuti, va eseguita una ricerca nei registri comunali da parte della cancelleria comunale;
- c) data e luogo della stesura;
- d) designazione dei fondi coinvolti;
- e) natura dell'operazione;
- f) firma del geometra.

³Al protocollo è allegata una planimetria indicativa della mutazione, datata e firmata dal geometra.

⁴Le pagine del protocollo sono numerate e i protocolli elencati in una rubrica.

⁵L'invio del protocollo alle parti avviene unitamente all'avviso di pubblicazione degli schizzi di terminazione o della misurazione ufficiale.

Schizzi di terminazione e verifica
(art. 33)

Art. 23 ¹Gli schizzi di terminazione devono contenere:

- a) la rappresentazione dei fondi con il loro numero sulla base della misurazione esistente;
- b) il simbolo che definisce il genere del segno di terminazione;
- c) le modifiche di confine eseguite sulla base degli art. 29 e 30 della LMU;
- d) la legenda che riassume i simboli riguardanti i segni di terminazione;
- e) il titolo «schizzo di terminazione» con il suo numero e l'indicazione del Comune, la data dell'ultimo aggiornamento, il nome del geometra, la scala e l'indicazione del nord.

²L'Ufficio emana le direttive sul contenuto del rapporto tecnico.

TITOLO 6 Deposito pubblico

Pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico
(art. 35)

Art. 24 ¹La pubblicazione da parte del Comune interessato avviene nei casi in cui sono stati eseguiti la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento catastale del livello di informazione beni immobili di misurazioni grafiche e semigrafiche.

²L'autorizzazione per il deposito pubblico rilasciata dall'Ufficio è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) consegna degli atti della demarcazione, del primo rilevamento o del rinnovamento catastale da parte del geometra;
- b) verifica e allestimento del relativo rapporto;
- c) esecuzione di eventuali correzioni o completamenti richiesti nel rapporto di verifica;
- d) attestato delle avvenute correzioni o completamenti da parte del geometra;
- e) controllo finale da parte dell'Ufficio.

³Non è previsto il deposito pubblico di altri documenti oltre quelli richiesti dalla legislazione federale.

⁴La pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico avviene nel Foglio ufficiale e all'albo comunale.

Opposizioni
(art. 36)

Art. 25 ¹Le opposizioni devono essere trasmesse alla cancelleria del Comune interessato entro i termini stabiliti nell'avviso di deposito pubblico.

²La cancelleria comunale registra ed elenca i ricorsi presentati.

³Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione, la cancelleria comunale consegna all'Ufficio gli atti esposti con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, gli eventuali ricorsi con la relativa documentazione e l'attestazione postale a comprova dell'avvenuto invio per lettera raccomandata dell'avviso dell'apertura del deposito pubblico.

⁴L'Ufficio prende atto della fine della procedura di deposito pubblico e consegna tempestivamente l'incarto completo alla Commissione di misurazione per l'evasione delle opposizioni.

⁵Errori di cui all'art. 36 cpv. 2 della LMU sono da segnalare, per iscritto, direttamente al geometra assuntore dei lavori entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione.

⁶Se del caso, il geometra apporta le necessarie correzioni ai documenti e allestisce un protocollo di mutazione che viene conservato con gli atti della misurazione. Una copia dello stesso viene spedita al proprietario interessato.

⁷Una risposta scritta da parte del geometra viene data in ogni caso.

TITOLO 7
Esecuzione della misurazione ufficiale

Capitolo 1
Disposizioni generali

Piani di realizzazione
(art. 37)

Art. 26 ¹L'Ufficio allestisce e aggiorna annualmente il piano di realizzazione a medio termine dopo aver sottoposto ai Municipi dei comuni interessati la valutazione della prevedibile spesa a loro carico e il periodo previsto per l'esecuzione.

²Entro 60 giorni i Municipi inviano le loro osservazioni all'Ufficio.

Diritto di eseguire i lavori
(art. 38)

Art. 27 Per altri specialisti della misurazione si intendono:

- a) ingegneri geomatici della scuola politecnica federale o della scuola universitaria professionale;
- b) fotogrammetristi o specialisti nel telerilevamento in possesso di un diploma riconosciuto a livello nazionale.

Procedure di aggiudicazione dei lavori e contratto di appalto
(art. 39)

Art. 28 ¹L'Ufficio è competente per le procedure di appalto dei lavori ai sensi del Concordato intercantonale degli appalti pubblici rispettivamente della Legge sulle commesse pubbliche.

²L'aggiudicazione dei lavori e la stipulazione del contratto di appalto, rispettivamente l'interruzione, la ripetizione e il rinnovo delle procedure di appalto avvengono ad opera del Dipartimento.

³Le condizioni generali contrattuali sono stabilite dall'Ufficio.

Capitolo 2
Primo rilevamento e rinnovamento

Punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2
(art. 41)

Art. 29 L'esecuzione dei lavori di determinazione dei punti fissi planimetrici di categoria 2 può essere affidata a ingegneri geometri patentati esterni nel caso di lavori combinati con la determinazione dei punti fissi planimetrici di categoria 3.

Verifica
(art. 43)

Art. 30 L'Ufficio emana le direttive sulla consegna per la verifica tecnica degli operati di misurazione ufficiale.

Dati per il registro fondiario a) trasmissione

Art. 31 In caso di primo rilevamento, dopo l'approvazione della misurazione il geometra trasmette all'Ufficio del registro fondiario competente la descrizione dei beni immobili e una copia dei piani per il registro fondiario.

b) aggiornamento
(art. 44)

Art. 32 ¹In caso di rinnovamento, l'aggiornamento della descrizione dei beni immobili in vigore nel registro fondiario avviene contemporaneamente all'approvazione del nuovo operato di misurazione.

²Prima dell'approvazione del rinnovamento, l'Ufficio coordina i lavori di trasmissione, tra geometra e Ufficio del registro fondiario competente, della nuova descrizione dei beni immobili necessaria all'aggiornamento.

Capitolo 3
Digitalizzazione provvisoria

Digitalizzazione provvisoria
(art. 45)

Art. 33 Il Dipartimento è competente per decidere la trasformazione di una misurazione, approvata secondo l'ordinamento previgente, in una forma numerica mediante digitalizzazione provvisoria.

Sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie
a) in modo completo
 (art. 46)

Art. 34 La sostituzione in modo completo (in blocco) delle digitalizzazioni provvisorie è inserita nei piani di realizzazione a medio e lungo termine.

b) in modo progressivo
 (art. 47)

Art. 35 L'Ufficio emana le direttive per la sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo.

Capitolo 4

Tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale

Nomina del geometra revisore
 (art. 48)

Art. 36 ¹Il contratto è allestito dall'Ufficio sulla base di un contratto tipo.

²I gravi motivi di revoca della nomina sono definiti all'art. 337 cpv. 2 CO.

³Nel caso di revoca della nomina, il Comune designa un geometra revisore ad interim in attesa della nomina del nuovo geometra revisore. Il geometra revisore sostituito non avrà diritto ad alcun indennizzo.

⁴In caso di cessazione anticipata del contratto, l'Ufficio procede alla pubblicazione del bando di concorso per la nomina del nuovo geometra. Il relativo contratto è stipulato fino al termine del periodo quadriennale in corso.

Procedura di nomina, doveri e diritti del geometra revisore
 (art. 49)

Art. 37 ¹Il bando di concorso è pubblicato contemporaneamente dall'Ufficio per tutti i Comuni del Cantone ad eccezione di quelli in cui il rinnovo della nomina avviene tacitamente.

²L'Ufficio esamina l'idoneità dei candidati e comunica un preavviso di nomina al Municipio.

³Il Municipio nomina il geometra revisore.

⁴I diritti e i doveri del geometra revisore sono fissati nel contratto; egli può anche esercitare privatamente come libero professionista nei limiti che l'attività prioritaria di geometra revisore gli consente.

Ratifica e verifica dell'Ufficio
 (art. 50)

Art. 38 ¹I gravi motivi di revoca della ratifica sono definiti all'art. 337 cpv. 2 CO.

²La verifica tecnica mira a controllare regolarmente la qualità dei lavori di tenuta a giorno, mentre la verifica finanziaria mira a controllare annualmente la qualità dei lavori contabili e amministrativi.

³La verifica tecnica si estende al controllo di tutte le componenti della MU, mentre la verifica finanziaria si estende al controllo della corretta applicazione delle tariffe vigenti e delle basi legali sul finanziamento, del calcolo del costo totale e della sua ripartizione tra proprietari, Comune, Cantone e Confederazione e della qualità formale dei documenti amministrativi richiesti.

⁴La verifica viene eseguita a campione.

⁵Per la verifica, il geometra mette a disposizione dell'Ufficio ogni elemento della misurazione richiesto e fornisce le spiegazioni domandate.

Sistema di comunicazione
 (art. 51)

Art. 39 ¹Le autorità di cui all'art. 51, cpv. 2 della LMU sono:

a) i Municipi per ogni oggetto sottoposto a procedura di autorizzazione e per le strade comunali;

- b) gli Uffici dei registri per le mutazioni di proprietà;
- c) la Sezione degli enti locali per quanto riguarda le aggregazioni comunali;
- d) la Sezione forestale per modifiche del limite del bosco, nuove strade forestali, premunizioni valangarie, rimboschimenti, dissodamenti e per decisioni relative a zone di movimento permanente di terreno;
- e) la Divisione delle costruzioni per le modifiche dei corsi d'acqua di dominio pubblico e per la costruzione di strade cantonali;
- f) l'Amministrazione federale per quanto attiene a:
 - ferrovie, funivie e funicolari;
 - strade nazionali;
 - impianti militari e di protezione civile;
 - linee d'alta tensione e condotte soggette al diritto federale;
 - aeroporti e aerodromi.

²Il sistema di comunicazione e i termini della tenuta a giorno sono i seguenti:

- a) per i Municipi, tramite una tabella di notifica con scadenza almeno semestrale;
- b) per gli Uffici dei registri, secondo la legislazione cantonale in materia di registro fondiario;
- c) per la Sezione degli Enti Locali, mediante l'invio immediato del Decreto Legislativo relativo alle aggregazioni dei comuni interessati per il tramite dell'Ufficio;
- d) per la Sezione forestale, mediante l'invio immediato delle decisioni relative alle modifiche del limite del bosco e delle zone di movimento o mediante comunicazione, entro 15 giorni, dell'avvenuto collaudo per quanto riguarda le opere;
- e) per la Divisione delle costruzioni, mediante comunicazione scritta, entro 15 giorni, dall'avvenuto collaudo delle opere;
- f) per le costruzioni di competenza federale (cpv. 1 lett. f) il geometra chiede al Comune, una volta all'anno, l'elenco degli oggetti realizzati sul proprio territorio.

³Il sistema di comunicazione tra il geometra e l'Ufficio dei registri competente avviene secondo le direttive emanate dall'Ufficio.

TAG durante i lavori di misurazione e di raggruppamento di terreni
(art. 52)

Art. 40 Il geometra revisore fornisce tutte le informazioni necessarie per la tenuta a giorno non appena ultimata la singola mutazione della misurazione in vigore.

Riunione di fondi e quote di PPPO
(art. 53)

Art. 41 ¹Nel caso di fondi confinanti appartenenti allo stesso proprietario a cavallo dei quali viene eretto un nuovo edificio, il geometra revisore raggruppa questi fondi o ne sposta i confini prima del relativo inserimento nella misurazione ufficiale.

²L'obbligo di riunione delle quote di PPPO nasce allorché, a seguito di trapasso, il proprietario di singole quote diventa proprietario di altre quote della medesima PPPO o di diritti di sporgenza.

³Il geometra revisore notifica al proprietario l'obbligo della mutazione e gli assegna un termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni; la notifica avviene per lettera raccomandata.

⁴Se il proprietario non solleva obiezioni fondate entro detto termine, il geometra revisore allestisce il piano di mutazione e presenta la relativa istanza d'iscrizione all'Ufficio dei registri competente.

TITOLO 8

Manutenzione e archiviazione delle componenti della MU

Verifica periodica
(art. 54)

Art. 42 ¹Il geometra revisore consegna alla fine di ogni anno all'Ufficio il documento di gestione dei dati e il documento sulla sicurezza dei dati secondo il modello allestito dalla Conferenza dei servizi cantonali sul catasto, per la verifica della manutenzione dei dati.

²La verifica della manutenzione delle altre componenti e dell'archiviazione avvengono a discrezione dell'Ufficio.

Manutenzione
(art. 55)

Art. 43 L'Ufficio emana le direttive per la manutenzione delle componenti della misurazione ufficiale.

Rettifica di errori
(art. 57)

Art. 44 L'istanza d'iscrizione nel registro fondiario delle modifiche di confine dovute ad accertamento di errore nei documenti della misurazione ufficiale è presentata dal geometra revisore nel caso di accordo bonale e dalla parte interessata nel caso di sentenza giudiziaria definitiva.

Diritti di autore

Art. 45 I diritti d'autore sulla misurazione ufficiale approvata appartengono alla Confederazione, al Cantone e al Comune interessato.

Archiviazione
(art. 58)

Art. 46 ¹L'archiviazione dei documenti secondo gli articoli 54, 55 e 56 OTEMU avviene, di regola, presso il geometra revisore; nel caso di reti di punti fissi che si estendono su più Comuni, l'archiviazione di tali documenti avviene presso il geometra revisore designato dall'Ufficio.

²L'archiviazione dei documenti secondo gli art. 68, 70, e 71 OTEMU avviene presso il geometra assuntore.

³L'archiviazione dei documenti secondo gli art. 65, 66, 67, 69, 72, 73 e 105 OTEMU avviene presso il geometra revisore.

TITOLO 9

Consultazione e diffusione di estratti della misurazione ufficiale

Servizi competenti
(art. 60)

Art. 47 ¹Il geometra revisore è competente per la diffusione di estratti e di elaborati della misurazione ufficiale per i comuni o le sezioni a lui affidati.

²L'Ufficio è competente per il rilascio di estratti e di elaborati della misurazione ufficiale richiesti da servizi dell'Amministrazione cantonale e nel caso di richieste riguardanti comprensori di misurazione affidati a più geometri.

³I geometri revisori e l'Ufficio possono organizzare una piattaforma informatica centralizzata per la diffusione dei dati, stipulando una convenzione.

⁴Sono considerati estratti giuridicamente vincolanti:

- a) l'estratto del piano del registro fondiario;
- b) l'estratto per la tenuta del registro fondiario provvisorio.

Estratto per la tenuta del registro fondiario provvisorio (estratto censuario)

Art. 48 ¹Il rilascio dell'estratto ai sensi dell'art. 20 della Legge sul registro fondiario compete:

- a) al geometra revisore, per estratti da misurazioni provvisorie approvate (mappe censuarie aggiornate e misurazioni aerofotogrammetriche del vecchio particellare);
- b) al geometra assuntore del raggruppamento terreni, per estratti dai documenti di nuovo riparto fondi durante il periodo tra l'approvazione in prima istanza e l'approvazione definitiva del nuovo riparto fondi;

- c) al geometra assuntore del raggruppamento terreni in collaborazione con l'eventuale geometra assuntore della misurazione ufficiale, per estratti dai documenti di nuovo riparto fondi durante il periodo tra l'approvazione definitiva del nuovo riparto fondi e l'entrata in vigore della nuova misurazione ufficiale;
- d) al geometra revisore, per estratti di misurazioni ufficiali approvate.

²Nel caso di comuni con comprensori sprovvisti di mappe censuarie aggiornate o senza misurazione valgono le disposizioni del regolamento per la tenuta dei catastri censuari ufficiali dei comuni con il regime del registro fondiario provvisorio del 13 maggio 1958.

³Il geometra revisore è tenuto a rilasciare o rinnovare l'estratto entro due giorni lavorativi dalla richiesta.

⁴La forma e il contenuto dell'estratto sono regolati dalle direttive tecniche emanate dall'Ufficio.

Accesso diretto
(art. 62)

Art. 49 ¹L'accesso diretto per la visualizzazione dei dati della misurazione ufficiale è libero.

²L'accesso diretto per l'utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale è subordinato ad una domanda scritta da inoltrare all'Ufficio.

³La domanda contiene:

- a) la delimitazione del comprensorio a cui si riferisce la domanda,
- b) lo scopo dell'utilizzazione dei dati,
- c) la fonte dei dati a cui il richiedente vuole accedere,
- d) i livelli d'informazione richiesti,
- e) il tipo di formato desiderato scelto tra quelli disponibili.

⁴L'Ufficio decide applicando, di regola, le disposizioni dell'art. 47 del presente regolamento.

TITOLO 10

Sistema di informazione del territorio

Organizzazione, gestione e competenze
(art. 65):
a) in generale

Art. 50 ¹Nel sistema di informazione del territorio ticinese (SIT-TI) sono inglobati tutti i dati che hanno una relazione con il territorio (geodati) e la cui natura è regolata da una base legale federale o cantonale.

²Le informazioni raccolte nel SIT-TI possono essere utilizzate dall'Amministrazione cantonale e da altri utenti che hanno un interesse giustificato, nel rispetto delle normative di cui alla Legge sulla protezione dei dati personali.

³La sicurezza informatica è regolata dalle Linee direttive per la sicurezza informatica nell'Amministrazione cantonale.

b) comitato direttivo

Art. 51 ¹Il Consiglio di Stato nomina un Comitato direttivo SIT-TI con i seguenti compiti principali:

- a) definire la strategia e gli obiettivi del SIT-TI, preavvisarne le risorse necessarie e assicurarne la sorveglianza;
- b) sostenere l'integrazione del SIT-TI nell'infrastruttura nazionale di geodati (INGD);
- c) approvare le direttive e le raccomandazioni SIT-TI;
- d) determinare le politiche d'acquisizione e diffusione dei dati, e relativi tariffari;
- e) promuovere lo strumento SIT in generale e la collaborazione con i partner esterni.

²Fanno parte del comitato direttivo un rappresentante del servizio competente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 del presente regolamento, un rappresentante del Centro sistemi informativi (CSI) e un rappresentante per ogni Dipartimento.

- c) servizio competente** **Art. 52** ¹Il Servizio cantonale competente ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 lett. b LMU è l'Ufficio.
- ²L'Ufficio, in collaborazione con il CSI;
- coordina i progetti e assicura la promozione e l'informazione in ambito SIT dell'Amministrazione cantonale;
 - elabora le direttive e le raccomandazioni sul SIT-TI;
 - collabora con gli altri progetti di governo elettronico;
 - acquisisce da terzi (altri enti pubblici e settore privato) e diffonde a terzi geodati e stipula i relativi contratti d'utilizzazione;
 - assicura il segretariato permanente del Comitato direttivo SIT-TI;
 - gestisce e pubblica il catalogo dei geodati del SIT-TI e la relativa documentazione (geometadati);
 - coordina l'emanazione di direttive concernenti i modelli di geodati dei diversi servizi;
 - richiede il preavviso ai servizi dell'Amministrazione cantonale che gestiscono geodati per la trasmissione a terzi dei dati di cui sono responsabili;
 - coordina l'accesso ai dati necessari per allestire elaborati particolari che mettono in relazione i dati della misurazione ufficiale con quelli del registro fondiario e delle stime immobiliari.
- d) centro sistemi informativi** **Art. 53** ¹La realizzazione tecnica del SIT-TI è basata su un sistema centrale di diffusione di dati geografici organizzato e gestito dal CSI.
- ²Il CSI è responsabile di:
- assicurare un supporto tecnico agli utenti del SIT-TI;
 - stabilire i modelli di strutturazione dei dati tenuto conto delle esigenze dei loro proprietari;
 - garantire l'adeguamento del sistema ai progressi tecnologici in ambito SIT-TI;
 - scegliere i prodotti informatici necessari per il buon funzionamento del SIT-TI;
 - organizzare la formazione e l'informazione in ambito SIT.
- e) altri servizi** **Art. 54** I servizi dell'Amministrazione cantonale che gestiscono geodati sono tenuti a:
- fornire i dati e affidarne la diffusione al SIT-TI;
 - garantire la qualità e l'aggiornamento;
 - annunciare i bisogni di geodati;
 - annunciare i progetti in ambito SIT all'Ufficio per il coordinamento;
 - collaborare con il CSI nella preparazione di direttive concernenti i propri modelli di geodati;
 - dare il proprio preavviso all'Ufficio per la trasmissione a terzi di geodati di cui sono responsabili.
- f) terzi (enti pubblici e settore privato)** **Art. 55** Altri enti pubblici e operatori del settore privato che producono geodati nel quadro di un mandato pubblico sono tenuti a rispettare le direttive cantonali e a rendere disponibili i loro prodotti per il SIT-TI.
- g) consultazione dei geodati** **Art. 56** ¹In linea di principio, ognuno ha il diritto di consultare geodati o di ricevere informazioni sul loro contenuto.
- ²I responsabili dei dati possono imporre restrizioni alla libera consultazione dei geodati quando questi abbiano una particolare riservatezza per motivi d'interesse pubblico o di protezione della sfera privata.

Partecipazione alle spese
(art. 66)

Art. 57 ¹La visualizzazione di dati pubblici secondo il catalogo dei dati stilato dall'Ufficio è gratuita.

²Il tariffario può definire ulteriori eccezioni al pagamento delle prestazioni ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 LMU.

TITOLO 11 Ripartizione delle spese

Capitolo 1 Esecuzione

Demarcazione
(art. 67)

Art. 58 ¹La ripartizione dei costi residui a carico dei proprietari avviene in base al numero delle particelle e dei punti di confine materializzati.

²La tabella di ripartizione viene elaborata dal geometra assuntore e approvata dall'Ufficio.

³Al comune interessato viene addebitato, sul suo conto corrente con lo Stato, l'importo di partecipazione comunale alle spese di demarcazione e l'anticipo dei costi residui da ripartire fra i proprietari fondiari pubblici e privati.

⁴L'incasso delle quote a carico di ogni singolo proprietario è di competenza del Municipio.

Rinnovamento
(art. 69)

Art. 59 ¹La forza finanziaria dei Comuni è stabilita secondo la legislazione cantonale sulla perequazione finanziaria intercomunale.

²La data della firma del contratto è determinante per stabilire la forza finanziaria dei comuni.

Versamento di acconti

Art. 60 ¹Per le spese di esecuzione dei lavori di misurazione l'Ufficio può concedere acconti all'ingegnere geometra assuntore nei limiti dell'importo stabilito nel contratto e in funzione dello stato di adempimento del compito, sino ad un ammontare massimo pari all'80% dell'importo contrattuale.

²La concessione di acconti per le spese di esecuzione dei lavori di tenuta a giorno è di competenza comunale.

Capitolo 2 Tenuta a giorno

Tenuta a giorno permanente
(art. 73)

Art. 61 ¹La scala di sussidiamento delle spese di tenuta a giorno riguardanti i livelli d'informazione «copertura del suolo» e «oggetti singoli» è la seguente:

- a) 40%, se il valore ufficiale di stima del terreno non supera i 2.– fr./mq;
- b) 20%, se il valore ufficiale di stima del terreno è superiore a 2.– fr./mq e non supera 10 fr./mq;
- c) 10%, se il valore ufficiale di stima del terreno è superiore a 10.– fr./mq.

Per la determinazione del valore ufficiale di stima dei terreni edificabili o edificati si considera il valore del terreno complementare.

²Il versamento del sussidio cantonale al Comune avviene su ordine dell'Ufficio dopo la verifica tecnica e finanziaria.

Procedura di pagamento del geometra:
a) procedura ordinaria per la TAG permanente

Art. 62 La procedura ordinaria di pagamento del geometra revisore per lavori da lui eseguiti nel campo della tenuta a giorno permanente è la seguente:

- a) a conclusione dei lavori, il geometra allestisce i conteggi delle singole mutazioni determinando il costo totale dei lavori e della relativa ripartizione e li raggruppa in un incarto per Comune o altra unità amministrativa (sezione o lotto);

- b) alla fine di ogni anno di tenuta a giorno il geometra chiude i conti annuali e li trasmette all'Ufficio per la verifica, al più tardi entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- c) ultimata la procedura di verifica, l'Ufficio preavvisa al Comune il pagamento del geometra;
- d) entro trenta giorni dalla ricezione del preavviso, il Comune paga il geometra e provvede poi ad incassare le quote a carico dei proprietari.

b) eccezioni alla procedura ordinaria

Art. 63 ¹La procedura ordinaria di cui sopra ammette le seguenti eccezioni;

- a) le quote a carico dei proprietari riguardanti mutazioni ordinate direttamente dai proprietari o da loro legittimi rappresentanti possono essere incassate direttamente dal geometra;
- b) le quote a carico dei proprietari riguardanti mutazioni non da loro ordinate possono pure essere incassate direttamente dal geometra, a condizione che il Municipio prenda una risoluzione volta a delegare la competenza dell'incasso al geometra e sottoscriva un apposito contratto di riscossione o inserisca una norma speciale in tal senso nell'ambito del consueto contratto di tenuta a giorno.

²In questi casi, il geometra ne terrà debito conto nell'ambito del calcolo del saldo a lui dovuto.

c) procedura per altre prestazioni

Art. 64 Il pagamento del geometra per altre spese di tenuta a giorno che esulano dal campo della tenuta a giorno permanente, quali la tenuta a giorno periodica dei punti fissi planimetrici, la gestione e manutenzione dei dati o altre operazioni non direttamente fatturabili al committente, avviene unitamente al pagamento dei costi di tenuta a giorno permanente nell'ambito della procedura ordinaria.

Riversamento di sussidi federali

Art. 65 ¹Alla fine di ogni anno di verifica, e al più tardi entro il 30 marzo dell'anno successivo, l'Ufficio presenta all'ufficio competente l'istanza per l'ottenimento di eventuali sussidi federali.

²Entro un mese dalla ricezione dei sussidi federali l'Ufficio li riversa ai Comuni interessati.

Nel caso di eventi naturali (art. 75)

Art. 66 Per la scala e le modalità di sussidiamento sono valide le disposizioni relative alla tenuta a giorno permanente.

Versamento di acconti

Art. 67 La concessione di acconti per le spese di esecuzione dei lavori di tenuta a giorno è di competenza comunale.

TITOLO 13

Misurazioni secondo il diritto previgente

Spese per l'archiviazione (art. 82)

Art. 68 ¹Le spese per l'archiviazione sono definite dall'apposito tariffario per i lavori di tenuta a giorno del geometra revisore e sono riconosciute nell'ambito della procedura ordinaria di pagamento del geometra.

²L'archiviazione delle componenti e delle basi della misurazione ufficiale secondo il diritto previgente avviene presso il geometra revisore, il quale è responsabile della buona conservazione in locali asciutti e sicuri dal fuoco.

Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura
(art. 83)

Art. 69 Il Comune assicura contro gli incendi e i danni della natura le componenti della misurazione ufficiale ancora in vigore, elaborate secondo il diritto previgente. L'Ufficio fissa la somma e la durata della polizza di assicurazione.

Misurazioni provvisorie e mappe censuarie aggiornate
a) componenti
(art. 85)

Art. 70 ¹Le componenti delle misurazioni provvisorie e delle mappe censuarie aggiornate sono i piani e i registri, questi ultimi costituiti da:

- a) sommarione, che permette l'accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il numero di particella;
- b) catastrino, che permette l'accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il nome del proprietario;
- c) registro fiscale, che permette l'accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il numero di partita fiscale.

²L'Ufficio emana le direttive sull'allestimento dei piani e dei registri.

b) procedura
(art. 85)

Art. 71 ¹Per la procedura di deposito pubblico sono applicabili per analogia le norme del titolo 6.

²L'autorità competente ad approvare e a mettere in vigore le mappe censuarie aggiornate e le misurazioni provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente è il Dipartimento.

c) tenuta a giorno
(art. 86)

Art. 72 Per la tenuta a giorno delle misurazioni provvisorie e delle mappe censuarie aggiornate sono applicabili per analogia le disposizioni vigenti per le misurazioni ufficiali.

d) spese di tenuta a giorno
(art. 88)

Art. 73 Per la scala e le modalità di sussidiamento delle spese di tenuta a giorno permanente riguardanti le mutazioni di edificio e coltura e per le modalità di sussidiamento delle spese di mutazione dei confini territoriali sono applicabili, per analogia, le disposizioni vigenti per le misurazioni ufficiali.

Consultazione e diffusione
(art. 91)

Art. 74 ¹Per la consultazione e la diffusione dei dati sono applicabili per analogia le disposizioni vigenti per le misurazioni ufficiali.

²Sono escluse le mappe censuarie non aggiornate, che restano di competenza del Comune.

TITOLO 14

Disposizioni transitorie e abrogative

Disposizioni transitorie
(art. 92)

Art. 75 L'Ufficio decide se, ed eventualmente fino a che punto, le misurazioni attuate secondo il diritto previgente debbano essere aggiornate conformemente al diritto vigente.

Abrogazioni

Art. 76 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- il Regolamento della legge sulla misurazione catastale del 9 luglio 1935;
- il Decreto esecutivo concernente l'organizzazione dei circondari di tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e provvisorie dell'11 novembre 2003;
- il Decreto esecutivo concernente la determinazione e l'ortografia dei nomi locali nelle misurazioni catastali del 22 dicembre 1954;
- il Decreto esecutivo concernente la riunione dei fondi nelle zone in cui è già introdotta la misurazione catastale ufficiale del 9 luglio 1952;

- il Regolamento e tariffa delle misurazioni aerofotogrammetriche del 26 aprile 1963;
- il n. 2 del titolo «VI. Disposizioni finali» della Tariffa per la tenuta a giorno delle misurazioni catastali nel Cantone Ticino del 17 dicembre 2002.

**Entrata
in vigore**

Art. 77 Il presente regolamento, unitamente all'allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹⁾

¹⁾ Entrata in vigore: 13 ottobre 2006 - BU **2006**, 414.